



SLOVACCHIA

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN SLOVACCHIA

di

Avv. Francesco Misuraca
www.smaf-legal.com

Normativa societaria in Slovacchia

La fonte slovacca del diritto societario è rappresentata attualmente dal Codice commerciale, comprese le successive modifiche, l'ultima delle quali è la legge 432/04, la quale recepisce le disposizioni dell'Unione europea in tema di società europea, cooperativa europea e Geie (Gruppo europeo di interesse economico), nonché numerose altre disposizioni in materia di liquidazione delle società, approvazione dei bilanci, competenze dell'assemblea dei soci e capitale sociale.

Quanto alle forme societarie, l'attività d'impresa può essere esercitata in forma di: imprenditore individuale - ditta individuale; società di persone; società di capitali (società a responsabilità limitata e società per azioni); società cooperativa.

Società a responsabilità limitata in Slovacchia

Per la costituzione di una società a responsabilità limitata i passaggi da seguire sono i seguenti:



info@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

misuraca@smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

- predisposizione dell'atto costitutivo della società;
- richiesta della licenza commerciale all'Ufficio licenze di competenza in base alla sede della società;
- versamento della quota minima di capitale richiesta dalla legge e deposito vincolato del capitale sociale presso un Istituto di credito slovacco;
- richiesta d'iscrizione nel registro commerciale tenuto dai tribunali distrettuali;
- svincolo del deposito bancario con il certificato del tribunale;
- registrazione presso l'Ufficio fiscale di competenza ed ottenimento del numero di partita Iva.

Nel registro commerciale viene registrata la ragione sociale, la sede legale; il numero d'identificazione; l'oggetto sociale; la forma giuridica di società a responsabilità limitata; il nome e recapito della persona fisica che agisce quale rappresentante oppure come membro del Consiglio di amministrazione con la descrizione dei poteri e con l'indicazione della data di costituzione oppure termine della carica; la designazione, indirizzo e oggetto sociale dell'unità locale oppure di altro tipo di unità organizzativa dell'azienda, nome e recapito del dirigente; il nome e recapito del procuratore oppure dei procuratori e allegata procura; il nome e recapito dei membri del Collegio sindacale con l'indicazione della data di costituzione ed eventualmente del termine della carica; il codice d'anagrafe della persona fisica oppure data di nascita della persona fisica straniera qualora la stessa non possieda un codice d'anagrafe, nel caso la stessa venga iscritta nel registro delle imprese quale persona autorizzata ad agire in nome e per conto della società, oppure nel caso in cui venga iscritta quale membro del Collegio sindacale; i nomi e indirizzi di eventuali soci consistenti in società di persone e di eventuali soci consistenti in società di capitali e nomi dei sindaci; altri dati se previsti dalla legge.

Qualora tra i soci si annoveri anche un'impresa straniera o un'unità locale di un'impresa straniera che abbia sede legale in uno dei paesi membri dell'UE, vengono iscritti nel registro delle imprese i seguenti dati:

ROMA
Via Savoia, 78, 00198
Tel.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)6 89281051

MILANO
Via Monti 8, 20123
Tel.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA
Via Urbana 5/3, 40123
Tel.: + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565



info@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

misuraca@smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

- ragione sociale e forma giuridica della persona straniera e denominazione dell'unità organizzativa dell'azienda, qualora questa sia diversa dalla ragione sociale della persona straniera;
- sede legale della persona straniera e indirizzo del luogo in cui l'azienda o l'unità organizzativa svolgono le attività imprenditoriali, numero d'identificazione;
- oggetto sociale dell'impresa della persona straniera o dell'unità organizzativa della stessa;
- registro in cui è iscritta la persona straniera e numero d'iscrizione;
- nome e recapito della persona fisica che agisce quale rappresentante, dell'amministratore dell'azienda della persona straniera oppure del direttore dell'unità organizzativa della persona straniera;
- scioglimento dell'impresa straniera, nomina del liquidatore o dei liquidatori, nomi, recapiti e codici d'anagrafe oppure date di nascita, autorizzazioni relative e termine della liquidazione della persona giuridica straniera;
- dichiarazione di fallimento, procedure concorsuali;
- estinzione dell'impresa straniera oppure dell'unità organizzativa dell'impresa straniera sul territorio della Repubblica Slovacca.

Nel registro delle imprese vengono iscritti tutti i dati relativi alla cancellazione o liquidazione di una società, inclusi i nominativi e i poteri dei liquidatori e le motivazioni dello scioglimento.

Ogni atto societario, in base alle disposizioni del nuovo Codice commerciale, è soggetto a pubblicità, inclusi il bilancio d'esercizio, la relazione degli amministratori e, quando richiesto, quella dell'auditor.

ROMA
Via Savoia, 78, 00198
Tel.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)6 89281051

MILANO
Via Monti 8, 20123
Tel.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA
Via Urbana 5/3, 40123
Tel.: + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565



info@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

misuraca@smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

Non sarà più sufficiente allegare le variazioni allo statuto, ma lo statuto dovrà essere presentato così come modificato.

Gli atti devono essere presentati in doppia copia entro il termine di 30 giorni.

La società a responsabilità limitata è la forma societaria più diffusa.

Il capitale è formato da conferimenti di valore predeterminato e la responsabilità del socio verso la società è limitata al conferimento iniziale e agli altri conferimenti patrimoniali eventualmente previsti nell'atto costitutivo.

La società risponde delle proprie obbligazioni con tutto il patrimonio, i soci invece rispondono limitatamente all'ammontare dei loro conferimenti.

La società può essere composta anche da una sola persona fisica o giuridica, o da più persone, fino ad un massimo di 50 soci.

In una srl unipersonale, il socio non può essere socio unico di un'altra società.

Una persona fisica non può essere socio di più di 3 società.

Il capitale della società è composto dai conferimenti dei singoli soci che possono essere in denaro o in natura (immobili, diritti industriali, brevetti, know how, ecc.).

Se ci sono conferimenti non monetari, l'atto deve indicare l'oggetto del conferimento e le modalità per la sua valutazione monetaria.

Se il conferimento in natura supera il valore monetario di Skk 1.000.000, è necessario che la valutazione sia eseguita da 2 periti.

Al momento della costituzione il capitale sociale registrato non può essere inferiore a Skk 200.000.



info@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

misuraca@smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

Il conferimento minimo a carico di un socio è di Skk 30.000; è sufficiente che i versamenti in denaro non siano inferiori al 30% del capitale.

Se la società viene costituita da un'unica persona esiste l'obbligo di versare l'intero capitale al momento della costituzione.

Tutto il capitale sociale deve essere versato entro 5 anni dalla data di costituzione della società.

La srl deve costituire un Fondo di riserva nei termini e nell'ammontare stabilito dallo statuto.

Se la società non provvede alla sua creazione al momento della sua costituzione, deve in ogni caso farlo nel primo esercizio in cui ha conseguito un utile.

Il Fondo di riserva deve essere del 5% dell'utile netto iscritto nel bilancio del primo esercizio, e così di seguito negli esercizi successivi fino a quando non sia raggiunto il 10% del capitale sociale.

L'utilizzo del Fondo di riserva viene deliberato dall'amministrazione e può essere impiegato solo per la copertura delle perdite economiche della società, esso deve essere depositato su un conto bancario separato.

Per quanto attiene ai rapporti giuridici tra la società e i soci, si rileva che la quota sociale è liberamente trasferibile, salvo diverse disposizioni previste nell'atto costitutivo.

Il trasferimento della quota deve avvenire per atto scritto ed il socio cedente ha l'obbligo di notificarlo alla società.

In caso di decesso del socio la partecipazione passa agli eredi, così come tutti i diritti e gli obblighi del socio defunto.

La società non può acquistare le proprie quote e non può emettere azioni.

ROMA
Via Savoia, 78, 00198
Tel.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)6 89281051

MILANO
Via Monti 8, 20123
Tel.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA
Via Urbana 5/3, 40123
Tel.: + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565



Organi sociali

L'assemblea ex art. 125 ha i seguenti compiti:

- a) ratifica gli atti compiuti dai fondatori prima della costituzione della società;
- b) approvare i bilanci;
- c) approvare le modifiche dell'atto costitutivo;
- d) approvare le modifiche dello statuto;
- e) aumentare o ridurre il capitale sociale;
- f) nominare e revocare amministratori;
- g) nominare e revocare sindaci;
- h) decidere l'esclusione dei soci;
- i) liquidare la società, in base allo statuto;
- j) altre materie previste dagli atti societari.

Il quorum costitutivo (art. 127) è rappresentato dalla presenza della maggioranza dei soci.

Il voto numericamente uno è commisurato a 1.000 corone di contribuzione, salvo diversa previsione degli atti societari.

Si decide a maggioranza semplice, salvo il caso delle lettere a), c), d), e) ed i) dell'art. 125, che richiedono la maggioranza dei 2/3.



Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

La convocazione deve avvenire almeno 1 volta all'anno (art. 128).

L'amministratore (art. 133 e ss.) può essere unico oppure può essere costituito un Consiglio di amministrazione.

Nel secondo caso ogni amministratore ha eguali poteri di amministrazione, salvo espressa indicazione nello statuto di un amministratore appositamente delegato a determinati atti, e deliberano a maggioranza semplice (art. 134).

Come ricorda l'ex art. 136 agli amministratori non è consentito di concludere affari in proprio nome e per proprio conto in conflitto con la società; condurre mediazioni e concludere affari con la società per conto di terzi; essere socio di altre società con responsabilità illimitata; essere organo sociale di società di oggetti simile o in competizione, salvo che la società amministrata sia parte di detta società.

Un Collegio di sindaci può essere istituito liberamente dallo statuto (art. 137) e deve sorvegliare l'operato degli amministratori; controllare le scritture e i libri e gli altri documenti contabili; controllare i bilanci; almeno una volta all'anno inviare rapporti all'assemblea.

I limiti (ex art. 136) validi per gli amministratori si applicano anche ai sindaci (art. 139).

I soci hanno 5 anni per effettuare i conferimenti dovuti e gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare il regolare compimento di quest'operazione al registro (Diritti e doveri dei soci: ex art. 113).

L'interesse di mora è pari al 20% ed il socio rischia anche l'espulsione da parte dell'assemblea.

La quota è cedibile (art. 116) per successione legale in caso di liquidazione o anche per morte della persona fisica.



info@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

misuraca@smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

In tali casi ogni eventuale divisione della quota deve essere autorizzata dall'assemblea (art. 117).

La società non può acquistare una delle sue quote (art. 120) in nessun modo.

Lo statuto della società può prevedere l'obbligo dei soci di effettuare contribuzioni aggiuntive in denaro o natura a copertura delle perdite (art. 121).

I soci hanno in ogni caso diritto di richiedere informazioni agli amministratori sull'andamento della società (art. 122).

I profitti sono divisi pro-quota, senza alcuna possibilità legale di intaccare il capitale o il fondo di riserva (art. 123).

L'oggetto delle società è il più ampio, commerciale, produttivo, servizi, ecc.

Adempimenti contabili

Gli adempimenti contabili della società risiedono (ex artt. 35 e 36) nella tenuta di scritture in doppia partita per attività e passività.

Il periodo fiscale contabile è l'anno di calendario.

La nuova legge n. 431/02 sulla contabilità, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, ha fissato più chiare definizioni delle voci contabili, ha previsto la facoltà di usare periodi contabili diversi dall'anno, ha introdotto il principio dell'invariabilità da anno ad anno dei criteri di definizione dei valori di bilancio, ha previsto che se una persona fisica o giuridica possiede più del 20% di altra persona giuridica occorre predisporre un bilancio consolidato e, infine, che i documenti contabili possono essere anche in formato elettronico.

Una recente modifica del Codice commerciale, entrata in vigore il 1° ottobre 2004, ha introdotto il termine di 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per sottoporre il

ROMA
Via Savoia, 78, 00198
Tel.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)6 89281051

MILANO
Via Monti 8, 20123
Tel.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA
Via Urbana 5/3, 40123
Tel.: + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565



Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

bilancio di esercizio all'approvazione dell'assemblea dei soci: in precedenza, l'approvazione poteva intervenire entro l'anno successivo alla chiusura del periodo contabile.

La medesima modifica prevede inoltre che il mancato deposito dei bilanci sociali per almeno due periodi contabili possa portare alla messa in liquidazione della società.

Estinzione e liquidazione

La cessazione della società può derivare da una fusione con altro soggetto, da un'acquisizione, una divisione in più entità o una liquidazione o un fallimento.

La società può anche cessare per trasformazione della sua forma legale.

In caso di liquidazione o fallimento, è il liquidatore indicato dalla società o il curatore scelto dal tribunale che provvede alla formazione del concorso dei creditori, nelle rispettive ipotesi di liquidazione e fallimento.

Il tribunale, nei casi previsti dal Codice commerciale, può sospendere la messa in liquidazione della società, nelle ipotesi in cui il motivo di liquidazione possa essere rimosso; in questo caso il tribunale fissa un termine entro il quale la società deve provvedere alla rimozione della causa di liquidazione, decorso il quale la procedura diviene operativa.

Se la società omette di nominare il liquidatore esso viene nominato dal tribunale.

In questo caso, la liquidazione della società è subordinata all'esistenza di fondi sociali adeguati al pagamento delle spese di procedura, altrimenti il tribunale opta per la diversa procedura di fallimento.



info@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

misuraca@smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

Nell'ipotesi di liquidazione disposta per il mancato deposito per 2 anni consecutivi dei bilanci sociali, si presume che la società non possa sostenere le spese di liquidazione, salvo che non venga provato il contrario.

Con la legge 646/04, in vigore dal 1° gennaio 2005, nel caso di fallimento, il curatore deve provvedere alla formazione dello stato passivo entro 30 giorni.

Entro 60 giorni, invece, deve essere convocata un'assemblea dei creditori che abbiano fatto istanza di ammissione al passivo del fallimento.

I creditori devono richiedere di essere soddisfatti entro 3 mesi, previo avviso loro notificato.

I soci possono beneficiare dell'attivo del fallimento solo dopo che sono stati soddisfatti i creditori.

In particolare (ex art. 151), la società può cessare anche per ordine del giudice e per altri motivi precisati nello statuto o nell'atto costitutivo, anche in tal caso ricorrendo all'omologa del giudice.